

munità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".
Omissis."

Nota all'art. 8, comma 4:

Il testo dell'art. 28 della legge n. 53/2000 è il seguente:
"Art. 28 - *Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città* - 1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorità.

2. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:

- a) associazioni di comuni;
- b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
- c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2.

5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il presidente della società Ferrovie dello Stato S.p.a., nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.

6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.

7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448."

Nota all'art. 9, comma 1:

La l.r. 2 giugno 1992, n. 20 reca: "Interventi per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani regolatori degli orari in applicazione del comma 3 dell'art. 36 della L. 8 giugno 1990, n. 142."

Nota all'art. 10, comma 1:

Per il testo del comma 1 dell'art. 28 della legge n. 53/2000 vedi nella nota all'art. 8, comma 4.

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Mollaroli, Amati, Benatti n. 50 del 23 febbraio 2001;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello Statuto in data 15 ottobre 2001
- Relazione della V commissione permanente in data 18 ottobre 2001;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 novembre 2001, n. 61.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

REGOLAMENTI REGIONALI

Regolamento Regionale 13 novembre 2001, n. 2.

Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni.

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2503 del 23 ottobre 2001;

emana

Il seguente regolamento:

Art. 1

(Requisiti per la detenzione di animali da affezione)

1. I cani di proprietà detenuti all'aperto devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie e devono disporre di una cuccia ben coibentata ed impermeabilizzata, con all'interno un pianale rialzato in materiale plastico o in listelli di legno.

2. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

3. I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati necessitano di una area di almeno 8 metri quadrati per capo adulto. In presenza di locali di ricovero, comprensivi di cucce, questi devono essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventila-

zione. Al cane deve essere assicurata, quotidianamente, la possibilità di muoversi liberamente.

4. E' vietata la detenzione dei cani alla catena; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.

5. Il pasto, fornito quotidianamente in apposite ciotole, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.

6. In presenza di patologie, i cani devono essere sottoposti a cure da parte dei medici veterinari.

7. E' vietato detenere animali da affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art. 2

(Criteri per la gestione dei canili e dei rifugi di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10)

1. La cattura dei cani vaganti o randagi deve essere effettuata con metodi indolori e tali da non arrecare danno all'animale.

2. Essa è compito del personale delle Aziende unità sanitarie locali (di seguito denominate AUSL) che deve essere messo a disposizione con reperibilità 24 ore su 24.

3. Le AUSL possono avvalersi per l'espletamento di tale servizio di operatori competenti, destinatari dei progetti formativi attuati dalle Province ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. b) della l.r. 10/1997 e del comma 2 dell'art. 13 del presente regolamento.

4. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico di cui all'articolo 3 della l.r. 10/1997, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con microchip e l'avviso all'eventuale proprietario. Gli opportuni interventi di profilassi veterinaria, da effettuarsi dopo l'osservazione sanitaria, comprendenti la sverminazione polivalente e le vaccinazioni relative al cimurro, alla parvovirosi, alla leptospirosi e all'epatite infettiva, sono da eseguirsi a cura e a spese del servizio veterinario delle AUSL ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/1997.

5. Trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione, della durata massima di quindici giorni, salvo specifiche e motivate patologie in atto, i cani che risultano senza proprietario sono destinati ai rifugi per il ricovero o affidati ai privati che ne facciano richiesta.

6. I titolari dei canili e rifugi sono tenuti a segnalare, preventivamente, al servizio veterinario territorialmente competente i casi di richiesta di affidi plurimi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 per la detenzione degli animali da affezione.

7. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le amministrazioni locali possono prevedere incentivi all'adozione o all'affidamento, consistenti in una forma di assistenza veterinaria convenzionata o in fornitura di alimenti o in altri tipi di servizi; tali incentivi non possono, comun-

que, consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante.

8. Al momento dell'adozione e dell'affidamento il responsabile della struttura deve compilare, in triplice copia, una scheda conforme all'allegato "A" al presente regolamento.

9. Nei canili e nei rifugi il pasto, fornito quotidianamente in apposite ciotole, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età e alle condizioni fisiologiche dell'animale. Ogni animale deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.

10. I canili e i rifugi devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente e sottoposti alla vigilanza veterinaria esercitata dal servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, mediante sopralluoghi con cadenza almeno trimestrate, documentati da apposito verbale.

11. I cani introdotti nei canili e nei rifugi devono risultare preventivamente registrati e identificati mediante microchip.

12. L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, dei cani e dei gatti di proprietà avviene in reparti appositi e separati.

13. Le spese di mantenimento quotidiano relative a ciascun animale catturato, i cui oneri finanziari sono a carico dei Comuni, sono stabilite nel limite minimo e massimo dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

14. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane dotati di canili o rifugi devono affidare prioritariamente la loro gestione ad associazioni o enti aventi finalità di protezione degli animali o altre organizzazioni non aventi scopo di lucro, iscritte all'albo regionale.

15. I responsabili delle strutture che gestiscono in convenzione i rifugi devono redigere una relazione semestrale da inviare al Comune e al servizio veterinario della AUSL competenti per territorio per documentare l'attività svolta. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane che gestiscono direttamente i rifugi devono redigere analoga relazione semestrale da trasmettere al servizio veterinario della AUSL e alla Provincia di competenza per l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 19 della l.r. 10/1997.

16. Nei canili e nei rifugi il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, conforme all'allegato "B" al presente regolamento, numerato e firmato in ogni foglio dal dirigente del servizio veterinario dell'AUSL. Sul registro devono essere annotate:

- a) lo stato segnaletico dell'animale;
- b) la data di introduzione dell'animale nel canile o rifugio;
- c) la data di nascita dell'animale o la provenienza;
- d) gli interventi veterinari;
- e) il numero del microchip o il tatuaggio dell'animale;
- f) la data della cessione dell'animale e le generalità del destinatario.

17. I cani e i gatti catturati non possono essere ceduti per la sperimentazione e manifestazioni violente.

18. La soppressione eutanassica di cui all'art. 11 della l.r. 10/1997 deve essere preceduta da anestesia profonda.

Art. 3

(Requisiti dei canili e dei rifugi pubblici o privati degli animali da affezione)

1. I canili o i rifugi adibiti alla custodia, al mantenimento o all'allevamento dei cani, oltre ai requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della l.r. 10/1997, devono possedere i seguenti requisiti:

a) capacità massima complessiva del singolo impianto: 400 capi;
b) dotazione di box individuali o collettivi così strutturati:

- 1) da una parte coperta con annesse cucce ben coibentate ed impermeabilizzate che fornisca protezione dalle temperature e dalle condizioni climatiche avverse;
- 2) da una parte scoperta con una superficie minima per capo di almeno 8 mq per il singolo capo più 4 mq per ogni successivo capo;
- 3) il pavimento del box deve essere costruito con pendenza idonea a consentire il deflusso delle acque di lavaggio; i pianali rialzati, all'interno delle cucce, devono essere in materiale plastico o listelli di legno;

c) dotazione di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge per consentire l'obbligatoria pulizia e almeno trimestrali disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;

d) opportuna recinzione con strutture metalliche idoneamente installate;

e) presenza di un ampio cortile recintato comunicante con i box, per la sgambatura quotidiana degli animali;

f) numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata. In alternativa ai box, i rifugi possono essere dotati di aree all'aperto di almeno 20 mq per capo, con parte coperta con annesse cucce, secondo le caratteristiche indicate alla lett. b);

g) locale per il deposito dei detersivi, dei disinfettanti e delle attrezzature.

2. Il reparto di isolamento deve avere una capienza pari al 5 per cento di quella complessiva.

3. I reparti adibiti a cucina e al deposito degli alimenti devono essere provvisti di pavimenti, pareti e infissi facilmente lavabili.

4. Nei rifugi non possono essere introdotti animali catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. Il servizio veterinario dell'AUSL provvede, a propria cura e spese ad effettuare annualmente gli interventi di profilassi veterinaria di cui all'art. 2, comma 4 del presente regolamento, nonché tutte le cure e gli interventi necessari per il benessere degli animali, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della l.r. 10/1997.

5. Le AUSL possono stipulare con le Facoltà di Medicina Veterinaria apposite convenzioni o protocolli di intesa per offrire assistenza sanitaria agli animali ricoverati presso le strutture di cui al presente articolo, tramite l'utilizzo di proprie strutture e apparecchiature, con l'eventuale collaborazione delle associazioni animaliste.

6. Le norme del presente articolo si applicano anche ai rifugi e ai canili già esistenti, che devono adeguarsi en-

tro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4

(Gattile)

1. Le strutture di cui all'art. 2, comma 3 e art. 14, comma 3, della l.r. 10/1997 e successive modifiche, devono prevedere ampie sezioni per l'accoglienza e la cura momentanea di cuccioli di gatto e dei gatti ammalati e sterilizzati. Altre sezioni, la cui ampiezza deve tener conto del benessere animale, vanno riservate a quei soggetti non reintegrabili nelle colonie per accertati problemi fisici.

2. Le stesse strutture devono essere realizzate e/o adeguate alle prescrizioni vigenti da parte dei Comuni e delle Comunità montane entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5

(Orario di apertura)

1. I canili, i gattili ed i rifugi pubblici e privati devono garantire un orario di apertura al pubblico in modo da assicurare la più ampia possibilità di promuovere la politica di adozione ed assicurare la trasparenza del buon trattamento degli animali ivi ospitati. A tal fine, gli organismi deputati alla vigilanza e controllo di cui all'art. 19 della l.r. 10/1997, hanno libero accesso nei canili, nei gattili, nei rifugi, negli allevamenti ed in ogni altra struttura di vendita, sia pubblici che privati.

2. I Comuni, in collaborazione con le associazioni animaliste e con i responsabili delle strutture, decidono e rendono pubblico l'orario giornaliero di apertura entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6

(Scheda segnaletica)

1. La scheda segnaletica di cui al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 10/1997, conforme all'allegato "C" al presente regolamento, viene redatta in triplice copia. Una copia rimane alla AUSL e due copie sono consegnate al proprietario o detentore dell'animale.

Art. 7

(Anagrafe canina informatizzata)

1. I servizi veterinari delle AUSL sono responsabili della tenuta e dell'aggiornamento dell'anagrafe canina informatizzata. In sostituzione del metodo del tatuaggio i servizi veterinari delle AUSL devono dotarsi di:

a) adeguate attrezzature per l'identificazione dei cani mediante l'inserimento sottocutaneo (regione sinistra del collo) di microchip;

b) appositi lettori di microchip.

2. Ciascuna AUSL provvede all'approvvigionamento dei microchips, dei lettori e di quant'altro necessario all'identificazione elettronica dei cani nel rispetto delle specifiche indicate dal Ministero della sanità.

3. L'applicazione del microchip oltre che dai servizi veterinari delle AUSL può essere effettuata, a seguito della stipula di apposita convenzione con la AUSL competente per territorio e previa corresponsione della tariffa regionale, dai veterinari delle società cinofile o dalle associazioni di protezione degli animati o da veterinari liberi professionisti.

4. Ai cuccioli dei cani l'inserimento sottocutaneo del microchip deve avvenire entro il terzo mese di vita.

5. I soggetti che esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'art. 19 della l.r. n. 10/1997 devono munirsi di appositi lettori ottici di microchip di cui al comma 1, lett. b).

6. L'importo della tariffa relativa all'identificazione dei cani mediante l'applicazione di microchip è determinata dalla Giunta regionale.

Art. 8

(Modalità di tenuta del registro da parte degli allevatori o detentori di animali da affezione)

1. Gli allevatori o detentori di cani o gatti a scopo di commercio devono garantire il rispetto del benessere degli animali e delle loro esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali stabiliti dalla l.r. 10/1997 e dal presente regolamento.

2. Gli allevatori o detentori dei cani a scopo di commercio devono tenere:

a) un registro di carico e scarico, conforme all'allegato "B" al presente regolamento, appositamente vidimato dalla AUSL, dove vengono annotate la data di acquisto o di nascita di ciascun animale, i dati della femmina fattrice, lo stato segnaletico, il numero di tatuaggio o microchip, la data della cessione o morte e le generalità del destinatario;

b) due copie della scheda segnaletica, conforme all'allegato "C" al presente regolamento, rilasciata dalla AUSL che devono accompagnare l'animale in occasione di mostre o manifestazioni.

3. In caso di vendita del cane, l'allevatore o detentore è tenuto a consegnare all'acquirente una copia della scheda di cui alla lett. b). Gli stessi sono anche tenuti alla trasmissione della copia della vendita o della cessione del cane alla propria AUSL ed alla AUSL del nuovo proprietario entro 15 giorni dalla vendita o cessione.

Art. 9

(Albo regionale)

1. È istituito presso il servizio veterinario della Regione l'albo regionale delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali.

2. Le associazioni che intendano iscriversi all'albo di cui al comma 1 devono allegare alla richiesta di iscrizione l'atto costitutivo e lo statuto

3. Possono essere iscritte all'albo, su loro richiesta, anche le associazioni già iscritte nel registro regionale del volontariato, sezione sanità ed igiene produzione animale, di cui alla legge regionale 13 aprile

1995, n. 48.

4. Le associazioni iscritte all'albo devono redigere entro il mese di novembre di ogni anno apposita relazione attestante l'attività svolta, da inviare al servizio veterinario regionale il quale, constatata da parte delle associazioni l'impossibilità al perseguimento delle loro finalità può disporre la cancellazione dall'albo

Art. 10

(Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dall'art. 16 della l.r. 10/1997)

1. Ai sensi dell'art. 16 della l.r. 10/1997, la Regione concede contributi ai Comuni per l'adempimento dei compiti di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge, sulla base del seguente criterio: - numero dei cani ospitati presso le strutture sia pubbliche che private;

2. Il dirigente del servizio veterinario regionale provvede, mediante avviso da pubblicare sul bollettino ufficiale della Regione, a comunicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 11

(Interventi di controllo sulle colonie feline)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 10/1997, l'AUSL in collaborazione con le associazioni di volontariato scritte nell'albo di cui all'art. 9 e le guardie zoofile, provvedono ogni sei mesi ad effettuare il censimento delle colonie feline esistenti nel proprio territorio.

2. Allo scopo di prevenire o di limitare inconvenienti di carattere sanitario sul territorio, i gatti che vivono in libertà devono essere sottoposti agli opportuni interventi di sterilizzazione e cure veterinarie necessarie per eventuali zoonosi presenti. I suddetti interventi sono da eseguirsi a cura e spese del servizio veterinario delle AUSL, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della l.r. 10/1997.

Art. 12

(Compiti delle Province)

1. Le Province, in esecuzione di quanto previsto dal comma 4, lett. a), dell'art. 19 della l.r. 10/1997, convocano ogni sei mesi i Comuni, le AUSL, le associazioni iscritte nell'albo di cui all'art. 9 e gli altri soggetti di cui all'art. 19 per verificare lo stato di attuazione della legge e del presente regolamento e redigono una relazione da inviare alla Giunta regionale e a tutti i soggetti partecipanti alle riunioni.

2. Le Province promuovono e attuano corsi di formazione di cui al comma 4, lett. b) dell'art. 19 della l.r. 10/1997 con cadenza almeno biennale.

3. Le Province nell'ambito dell'attività di vigilanza e di controllo in ambito extraurbano di cui al comma 4, lett. c) dell'art. 19 della l.r. 10/1997, intervengono con proprio personale, in collaborazione con il personale delle AUSL, alla cattura di cani inselvatichiti con le metodiche e procedure previste dall'art. 2, comma 1, del pre-

sente regolamento.

4. Inoltre, procedono nell'ambito dell'attività di vigilanza e di controllo in ambito extraurbano di cui all'art. 19, comma 4, lett. c), della l.r. 10/1997, al controllo dell'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'art. 6 della l.r. 10/1997 dei cani vaganti e al controllo del benessere degli animali ai sensi delle normative vigenti, riferendone alla AUSL competente per territorio.

Art. 13
(Abrogazione)

1. I regolamenti regionali 19 maggio 1998, n. 49 e 21 maggio 1999, n. 53 sono abrogati.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche.

Ancona, lì 13 novembre 2001

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Vito D'Ambrosio)

Allegato "A"

CANILE O RIFUGIO

N°
del.....

SCHEDA DI AFFIDO - CANI RANDAGI

(da compilare a cura del responsabile della struttura)

 Affido provvisorio Affido definitivo

Elementi identificativi dell'animale

RAZZA.....

TAGLIA.....

SESSO..... ETA' (approssimativa).....

MANTELLO.....

MICROCHIP..... (Lato sinistro del collo)

NOME..... ALTRO.....

Servizio Veterinario dell'A.S.L. dove il cane è stato identificato

A.S.L. n.°..... di..... prov.....

Indirizzo.....

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a.....

Nato/a a il...../...../..... C.F.....

residente a Via n.°.....

telefono/..... Identificativo con documento di riconoscimento n.° rilasciato..... in qualità di affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio..... e a non cederlo se non previa segnalazione al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato tatuato.

Si impegna altresì a dichiarare allo stesso Servizio lo smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

.....

FIRMA DELL'AFFIDATARIO DEL CANE

.....

Allegato "C"

Regione Marche
Azienda U.S.L. n.°
Dipartimento di prevenzione
Servizio Veterinario – Sanità Animale

ANAGRAFE CANINA

LEGGE REGIONALE 20 Gennaio 1997 n.°10

DATI ANAGRAFICI DEL PROPRIETARIO O DETENTORE DELL'ANIMALE

Proprietario o detentore _____
Codice fiscale _____ Telefono _____
Comune di residenza _____
Via / piazza _____
Luogo di detenzione _____

DATI SEGNALETICI DELL'ANIMALE

TATUAGGIO N.° _____
MICROCHIP N.° _____

Razza _____
Sesso _____ Età _____
Colore del mantello _____
Segni particolari _____
Nome _____

Firma del proprietario o detentore _____

Firma del Veterinario _____

Data _____

Il suddetto cane:

- 1) E' stato CEDUTO In data _____
Al/la Signor/ra _____
Codice Fiscale _____ Telefono _____
Comune di residenza _____
Via / Piazza _____
Luogo di detenzione _____
- 2) E' MORTO In data _____
3) E' SCOMPARSO In data _____
4) E' STATO RITROVATO In data _____
5) COMUNICAZIONE DI IMPOSSIBILITA' DI MANTENIMENTO In data _____
per il seguente motivo _____

Firma del nuovo detentore _____

Firma del proprietario o detentore
(o firma del cedente)

Data _____

IL TESTO DEL REGOLAMENTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.

IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 2, comma 3:

Il testo dell'articolo 19 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) è il seguente:

“Art. 19 - *Funzioni di vigilanza* - 1. Il Comune e le AUSL esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e locali, relativi alla protezione degli animali.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle guardie zoofile e dalle altre associazioni di protezione animale nel rispetto e nei modi previsti dal D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 2 giugno 1979, n. 150), all'articolo 5, norme che specificano l'autonomia funzionale delle guardie zoofile.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18 le guardie zoofile di cui al comma 2 si qualificano esibendo apposito tesserino.

4. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge provvedendo a:

- a) coordinare l'azione dei Comuni per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione canina e felina;
- b) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alla lettera a);
- c) attuare, mediante proprio personale o volontari specificatamente specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonché integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extraurbano.”

Nota all'art. 2, comma 4:

Il testo degli articoli 3 e 5 della L.R. n. 10/1997 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 2, comma 3) è il seguente:

“Art. 3 - *Canili* - 1. I canili dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonché i canili privati e quelli polivalenti a valenza multizonale devono essere dotati di box individuali o collettivi con annesso cucce e devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a) un reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di un ingresso a doppio cancello;
- b) un reparto costituito da più box da adibire all'osservazione dei cani morsicati o morsicatori;
- c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito per

gli alimenti;

d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi di natura sanitaria compresa la soppressione eutanassica degli animali;

e) un'area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi e di tutte le attrezzature in dotazione al canile;

f) servizi igienici;

g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;

h) una superficie per la collocazione dei box da adibire a rifugio;

i) idonea recinzione di tutta la struttura.”

“Art. 5 - *Compiti delle AUSL* -1. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura:

a) il trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;

b) le operazioni di tatuaggio dei cani vaganti catturati che risultano non tatuati, nonché dei cani ospitati presso le strutture di ricovero;

c) il controllo igienico-sanitario sulle strutture di ricovero ed i trattamenti sanitari necessari.

2. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane, mettono a disposizione del servizio veterinario locali adeguati.

3. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura altresì:

a) l'accalappiamento dei cani vaganti e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero previa effettuazione delle profilassi previste dalla lettera a) del comma 1;

b) il ritiro, le prestazioni sanitarie di pronto soccorso da garantire immediatamente agli animali presso strutture proprie o convenzionate e la successiva consegna presso i canili o i gattili;

c) il ritiro delle spoglie animali per l'avvio in apposito luogo presso una discarica autorizzata;

d) gli interventi di sterilizzazione dei cani randagi presenti nei canili o nei rifugi.

4. Le spese per gli interventi di profilassi, sanitarie, di identificazione e di sterilizzazione sono a carico della AUSL territorialmente competente.”

Nota all'art. 2, comma 15:

Per il testo dell'articolo 19 della L.R. n. 10/1997 vedi nella nota all'art. 2, comma 3.

Nota all'art. 2, comma 18

Il testo dell'articolo 11 della L.R. n. 10/1997 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 2, comma 3) è il seguente:

“Art. 11 - *Soppressione eutanassica e divieto di sperimentazione degli animali da affezione* -

1. La soppressione degli animali da affezione, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954 e successive modificazioni, è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono in modo eutanassico i medici veterinari che ne rilasciano idonea certificazione.

2. Gli animali da affezione catturati, ritrovati e quelli ricoverati non possono essere usati a scopo di

sperimentazione salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, nè essere soppressi, fatto salvo quanto stabilito al comma 1.

3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di animali da affezione al fine di sperimentazione."

Note all'art. 3, comma 1

- Per il testo dell' articolo della L.R. n. 10/1997 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 2, comma 3) vedi nelle note all'art. 2, comma 4.

- Il testo dell'art. 4 della L.R. n. 10/1997 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 2, comma 3) è il seguente: "Art. 4 - *Rifugi* - 1. Per rifugi si intendono le strutture adibite alla custodia e al mantenimento degli animali da affezione.

2. I rifugi dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonché i rifugi privati, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) una superficie per la collocazione dei box individuali o collettivi con annesse cucce destinati ad ospitare gli animali;
- b) un reparto di isolamento;
- c) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi;
- d) un locale riservato all'attività di sanità pubblica veterinaria;
- e) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico;
- f) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
- g) idonea recinzione di tutta la struttura.

3. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento gli animali da affezione di proprietà ed è inoltre garantito il servizio di pronto soccorso."

Nota all'art. 3, comma 4

Per il testo del comma 4, dell'articolo 5 della L.R. n. 10/1997 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 2, comma 3) vedi nelle note all'art. 2, comma 4.

Note all'art. 4, comma 1

- Il testo del comma 3, dell' articolo 2 della L.R. n. 10/1997 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 2, comma 3) è il seguente:

"Art. 2 - *Compiti dei Comuni* - **Omissis**

3. I comuni e le Comunità montane provvedono inoltre alla realizzazione e al mantenimento delle strutture finalizzate al ricovero e cura temporanei dei gatti che vivono in libertà, feriti, ammalati o sterilizzati.

Omissis."

- Per il testo del comma 3 dell'art. 14 della L.R. n. 10/1997 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 2, comma 3) vedi nella nota all'art. 11, comma 1.

Nota all'art. 5, comma 1

Per il testo dell'articolo 19 della L.R. n. 10/1997 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 2, comma 3) vedi nella nota all'art. 2, comma 15.

Nota all'art. 6, comma 1

Per il testo del comma 3 dell'articolo 6 della L.R. n. 10/1997 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 2, comma

3) vedi nella nota all'art. 12, comma 4

Nota all'art. 7, comma 5

Per il testo dell'articolo 19 della L.R. n. 10/1997 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 2, comma 3) vedi nella nota all'art. 2, comma 15.

Nota all'art. 8, comma 1

Per l'argomento della L.R. n. 10/1997 vedi nella nota all'art. 2, comma 3.

Nota all'art. 9, comma 3

La L.R. 13 aprile 1995, n. 48 reca: "Disciplina del volontariato."

Nota all'art. 10, comma 1

Il testo dell'articolo 16 della L.R. n. 10/1997 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 2, comma 3) è il seguente:

"Art. 16 - *Contributi* - 1. La Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane per la realizzazione degli interventi di loro competenza previsti dalla presente legge.

2. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sono determinati dal regolamento regionale di cui all'articolo 20."

Nota all'art. 11, comma 1

Il testo dell'articolo 14 della L.R. n. 10/1997 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 2, comma 3) è il seguente:

"Art. 14 - *Trattamento della popolazione e del randagismo felino* - 1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in libertà. E' vietato a chiunque maltrattarli e spistarli dal loro habitat.

2. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini.

3. Si applicano in quanto compatibili alla popolazione felina e alle strutture per il ricovero della stessa le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; 5, comma 1, lettera c), e comma 3; articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 8; articolo 11. La presenza di colonie di gatti che vivono in libertà presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune, alle Comunità montane e all'AUSL competente che dispone gli accertamenti e i necessari interventi sanitari.

4. Le AUSL provvedono al ritiro, alla cura e alla reimmissione nel loro habitat dei gatti segnalati, previa degenza nei locali appositamente attrezzati messi a disposizione dai comuni e dalle Comunità montane ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, anche con la collaborazione delle associazioni o gruppi protezionistici.

5. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dai servizi veterinari dell'AUSL competente per territorio secondo programmi e modalità concordati con i comuni e le associazioni o gruppi di protezione animale. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio (lettera S) al padiglione auricolare destro, sono reimmessi nella

loro colonia di provenienza. Le colonie di gatti possono essere affidate ad associazioni o gruppi o singoli cittadini nel rispetto delle norme igieniche.”

Nota all'art. 11, comma 2

Per il testo del comma 4 dell'articolo 5 della L.R. n. 10/1997 vedi nella nota all'art. 2, comma 4.

Note all'art. 12, commi 1,2,3 e 4

- Per il testo dell'articolo 19 della L.R. n. 10/1997 vedi nella nota all'art. 2, comma 15.

- Il testo dell'articolo 6 della L.R. n. 10/1997 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 2, comma 3) è il seguente:

“ Art. 6 - *Anagrafe canina* - 1. Presso il servizio veterinario di ogni AUSL è istituita l'anagrafe canina.

2. I proprietari o detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso.

3. All'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica.”

Note all'art. 13, comma 1

- Il regolamento regionale 19 maggio 1998, n. 49 reca: “Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni.

- Il regolamento regionale 21 maggio 1999, n. 53 reca: “Modifica al Reg. 19 maggio 1998, n. 49 concernente: “Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni”.

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Deliberazione della giunta regionale n. 250 del 23 ottobre 2001.
- Trasmissione alla Commissione statale di controllo con nota n. 31/6967 del 26 ottobre 2001;
- Regolamento emanato a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO VETERINARIA.